



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0005/2013

7.1.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Marian Harkin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	61
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA.....	64
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	71
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	88
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	121
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE	129
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE	150
PROCEDURA	161

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0608),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, paragrafo 42, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0319/2011),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento del Regno di Svezia, dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti del Regno dei Paesi Bassi e dal Senato della Repubblica di Polonia, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012²,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0005/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 143 del 22.05.12, pag. 42.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso, **e gli articoli 42 e 43,**

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso,

Motivazione

Gli articoli 42 e 43 costituiscono la base giuridica per l'inserimento degli agricoltori mediante atti delegati. Si propone di inserire gli agricoltori e i lavoratori autonomi alle stesse condizioni nel presente regolamento, eliminando così la necessità di una base giuridica distinta.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale.

Emendamento

(1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando ***l'inclusione e*** la coesione sociale. ***Il superamento degli effetti negativi della globalizzazione richiede inoltre la creazione di posti di lavoro a livello dell'intera Unione e una solida politica di sostegno alla crescita. Promozione del***

dialogo sociale, miglioramento della qualità dei beni di consumo e dell'informazione, incremento della ricerca e dell'innovazione, creazione di nuovi strumenti pubblici e privati per finanziare l'economia e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, sono gli strumenti che saranno efficaci nella costruzione delle capacità produttive dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ribadisce che, senza risorse supplementari sufficienti nel QFP post-2013, l'Unione non sarà in grado di soddisfare le priorità politiche esistenti, in particolare quelle correlate alla strategia Europa 2020, e i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, né sarà in grado di rispondere a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento minimo delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sia riuscito a portare la solidarietà e il sostegno dell'Unione ai lavoratori in esubero a causa delle conseguenze negative della globalizzazione e della crisi economico-finanziaria mondiale e che, pertanto, esso meriti di essere mantenuto nel nuovo QFP. Il Parlamento europeo ritiene tuttavia che le procedure per l'attivazione del sostegno del FEG siano troppo macchinose e dispendiose in termini di tempo e chiede pertanto alla Commissione di proporre soluzioni atte a semplificare e ad abbreviare in futuro tali procedure.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, **per consentire** all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione **e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato** del lavoro. **Questo** obiettivo iniziale del FEG rimane valido.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. **Il Fondo consente** all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, **ma può altresì intervenire nei mercati del lavoro minori anche per esuberanti inferiori alla soglia di attivazione del Fondo. Il FEG dovrebbe, per quanto possibile, semplificare le procedure per consentire un intervento rapido e, sfruttando le competenze degli enti locali e regionali, assicurare sinergie con altri fondi dell'Unione. L'obiettivo iniziale del FEG rimane valido in quanto permette, sia pure in misura limitata, di prestare servizi personalizzati ai lavoratori che hanno perso il lavoro.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al

Emendamento

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al

31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale, ***consentendo quindi all'Unione di dotarsi di un meccanismo di risposta rapida per fornire sostegno durante le crisi di disoccupazione.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ha ritenuto di fondamentale importanza conservare strumenti speciali (strumento di flessibilità, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, Fondo di solidarietà dell'Unione europea, riserva per aiuti d'urgenza) che possono essere mobilitati ad hoc, semplificandone ulteriormente l'impiego e fornendoli di dotazioni sufficienti, nonché creando eventualmente nuovi strumenti in futuro, e ha sottolineato che la mobilitazione di tali fonti supplementari di finanziamento deve rispettare il metodo dell'Unione.

Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. **Per** consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, **sarebbe opportuno che** il suo campo di applicazione **copra i** esuberanti dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa **comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008**.

Emendamento

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. **Nonostante il forte sostegno della Commissione e del Parlamento europeo, il mantenimento della "deroga relativa alla crisi" è stato bloccato dal Consiglio europeo. Dato che l'82% di tutte le domande al FEG nel 2009/2010 si basavano sulla "deroga relativa alla crisi", è necessario** consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi. Il suo campo di applicazione **dovrebbe coprire gli** esuberanti dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa.

Motivazione

È importante sottolineare il sostegno all'interno del Parlamento europeo e della Commissione a favore della proroga della deroga relativa alla crisi e illustrare la necessità di mantenere il meccanismo di intervento di crisi utilizzando le statistiche disponibili per suffragare questa tesi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Indipendentemente dall'esistenza del FEG, l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero attuare politiche che

favoriscano la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) L'effetto negativo delle perdite di posti di lavoro è aggravato per determinati gruppi che incontrano più difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro, soprattutto per le lavoratrici poco o non qualificate, le madri sole e le donne con responsabilità familiari. La crisi finanziaria ed economica e il suo impatto sulla riduzione dei finanziamenti del settore pubblico hanno a loro volta comportato un'ulteriore perdita di posti di lavoro e una maggiore insicurezza per milioni di donne, in particolare per quelle con contratti temporanei o a tempo parziale, occupate in lavori stagionali. La parità di accesso al FEG dovrebbe essere pertanto applicata a tutti i contratti di lavoro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) L'Osservatorio europeo del cambiamento presso l'agenzia dell'UE Eurofund a Dublino assiste la Commissione europea e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le tendenze della globalizzazione e l'utilizzo del FEG e il Centro è inoltre nella posizione ideale per realizzare

valutazioni d'impatto delle misure attive a favore del mercato del lavoro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberanti raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberanti raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere

presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di ridurre il tempo necessario per la valutazione delle domande da parte della Commissione, è opportuno che gli Stati membri presentino le domande nella propria lingua e in una delle lingue di lavoro delle istituzioni europee.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, ***nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le***

(7) I lavoratori che perdono il lavoro, ***a prescindere dal loro status ufficiale,*** dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese ***e*** i lavoratori autonomi che cessano la loro attività ***o*** cambiano ***la*** loro

loro attività *a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali*, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

attuale attività, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività

Emendamento

*(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa **sostenibile**, nel loro settore di attività*

iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere **limitato**.

iniziale o al di fuori, **o a permettere loro di rilevare l'azienda che li impiegava, in caso di cessazione dell'attività di quest'ultima, attraverso la formula della cooperativa. I contributi finanziari devono integrare e non sostituire gli obblighi finanziari spettanti agli Stati membri o alle aziende in virtù della legislazione dell'UE o nazionale o di contratti collettivi**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere **limitata e le aziende dovrebbero essere abilitate e incoraggiate a cofinanziare le misure sostenute dal FEG**.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che **favoriranno in modo significativo l'impiegabilità** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle **precedenti** o in nuove attività **lavorative di almeno il 50% di** lavoratori entro **12 mesi dalla data della domanda**.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che **determineranno il reinserimento** dei lavoratori licenziati. **Le misure dovrebbero inoltre essere ideate tenendo pienamente conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 e anticipare le future prospettive del mercato del lavoro e le competenze richieste**. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle **attività lavorative di qualità e sostenibili** o in nuove attività **per tutti i** lavoratori entro **3 mesi dal completamento delle misure**.

Motivazione

Parte del valore aggiunto del FEG consiste nel fatto che esso può completare e rafforzare altre iniziative europee. Il FEG dovrebbe introdurre pacchetti personalizzati per i lavoratori, ma tali pacchetti dovrebbero puntare altresì al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 ed è opportuno pertanto trovare un equilibrio tra queste due esigenze.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai lavoratori svantaggiati, compresi i giovani lavoratori, agli anziani e alle persone a rischio di povertà, quando configurano il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, in quanto questi gruppi registrano particolari problemi di reinserimento nel mondo del lavoro a causa della crisi e della globalizzazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Il rispetto per l'uguaglianza di genere è ribadito in tutta la strategia Europa 2020 come uno dei valori fondamentali dell'Unione. Pertanto, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, oltre al Patto europeo per la parità di genere 2011 - 2020, dovrebbe garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dal FEG contribuisca ad assicurare la parità tra uomini e donne.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il

(11) Come rilevato dal Comitato economico e sociale europeo, una delle

lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

cause del sottoutilizzo del FEG è la sua lenta procedura di attivazione. Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri, *in collaborazione con tutti i livelli di governance interessati*, fanno del loro meglio per presentare domande complete *e tempestive e le istituzioni europee fanno del loro meglio per valutarle con rapidità. La presentazione di domande complete può essere agevolata da un'interazione bilaterale proattiva e da un dialogo chiaro tra la Commissione e l'amministrazione del singolo Stato membro. La Commissione dovrebbe decidere in tempi brevi se accettare o respingere la domanda, per assicurare l'efficienza del Fondo.* La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

Emendamento

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire *e, ove possibile, dovrebbero integrare* misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei Fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione, *segnatamente il Fondo sociale europeo.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di **comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai** risultati ottenuti. Inoltre, per garantire **un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione**, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono **anche** contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento

(13) **Considerando che negli Stati membri il FEG è scarsamente conosciuto**, è opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di **sensibilizzazione in merito alle attività del Fondo, la promozione di esempi di buone pratiche e dei** risultati ottenuti **grazie al FEG**. Inoltre, per garantire **che i cittadini siano più pienamente informati e, in particolare, che i datori di lavoro e i titolari delle PMI siano a conoscenza del Fondo**, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono **applicarsi a tutti i soggetti interessati nonché** contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del **50 %** al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, **con la possibilità di far passare questo** tasso **al 65 %** nel caso di domande presentate **dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza**.

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del **60 %** al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, **un** tasso **massimo del 70 % sarà applicato** nel caso di domande presentate **da uno Stato membro ammissibile al sostegno previsto dal regolamento XX/XXXX sul Fondo di coesione e un tasso massimo dell'80% sarà applicato nel caso di domande presentate da uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria in base a una**

delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006¹ o a titolo dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria.

1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

Motivazione

Il cofinanziamento è una questione cruciale per molti Stati membri e, anzi, taluni Stati membri non applicano il FEG a causa del basso tasso di cofinanziamento. Per tale motivo si inserisce un'opzione supplementare in base alla quale taluni Stati membri possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento più elevato. Ciò contribuirà a garantire una maggiore partecipazione al fondo e aiuterà i lavoratori negli Stati membri in difficoltà finanziaria.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati *ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. ***I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.***

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Onde far fronte al fabbisogno che si manifesta soprattutto nel corso dei primi mesi dell'anno, quando le possibilità di storni da altre linee di bilancio sono particolarmente difficili, occorre rendere disponibile, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo adeguato per stanziamenti di pagamento nella linea di bilancio relativa al FEG.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, ***l'assistenza dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile.*** Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione

del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure *onde garantire un'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG.

Emendamento

(19) Al fine di consentire *al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e* alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG *in modo tempestivo.*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi *ed è pertanto opportuno includerlo nell'opportuna linea di*

bilancio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire *alla* crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, *di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura* o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare *o adattare* le loro attività *agricole*.

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire *a una* crescita economica *intelligente, inclusiva e sostenibile* e a *un'*occupazione *sostenibile* nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare le loro attività.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che *almeno il 50% dei* lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione *stabile* entro *un anno a decorrere dalla data della domanda*.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che *tutti i* lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione *sostenibile o siano coinvolti in una nuova attività* entro *3 mesi dal completamento delle misure*. *Questo obiettivo dovrebbe essere riesaminato nel quadro della verifica*

intermedia del presente regolamento.

Motivazione

Un anno dalla data della domanda è un termine troppo breve per misurare il tasso di reintegro in quanto, innanzitutto, taluni Stati membri non introducono alcune o tutte le misure fino all'approvazione. In secondo luogo, i lavoratori che partecipano a corsi di durata pari o superiore a un anno non dovrebbero essere calcolati. La fine del periodo di attuazione, cioè due anni dalla data della domanda, permetterà di dare un dato più preciso in particolare per quanto riguarda l'occupazione sostenibile.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti **della struttura** del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un **sostanziale aumento** delle importazioni **nell'Unione**, un **rapido** declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Emendamento

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un **cambiamento radicale del modello** delle **esportazioni-importazioni di beni o servizi dell'Unione**, un declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Motivazione

Dovrebbero essere contemplate tutte le principali trasformazioni indotte dall'apertura commerciale, anche se il declino è lento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Emendamento

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, **comprese le crisi economiche e finanziarie**, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Motivazione

È importante inserire le crisi economiche e finanziarie nel campo di applicazione del presente regolamento. Ovviamente il termine "crisi" significa ogni tipo di crisi ma, vista la minoranza di blocco in seno al Consiglio sulla proroga dell'attuale deroga relativa alla crisi finanziaria, l'aggiunta specifica dei termini "economiche e finanziarie" intende dare un segnale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i lavoratori **titolari di** un contratto **di lavoro a tempo indeterminato il cui contratto** o rapporto di lavoro **è conforme all'articolo 4; o**

Emendamento

(a) i lavoratori **con** un contratto o un rapporto di lavoro **definiti dalla legislazione in vigore in uno Stato membro e/o disciplinati dalle leggi in vigore in uno Stato membro o aventi un rapporto di lavoro de facto a prescindere dalla situazione contrattuale; sono compresi i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori tramite agenzia interinale;**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i lavoratori a tempo determinato, come definiti nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio, il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che termina e non è rinnovato entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui impresa utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui

Emendamento

soppresso

missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (***compresi gli agricoltori***) e tutti i membri del nucleo familiare che ***esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.***

Emendamento

(d) i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e tutti i membri del nucleo familiare che ***figurano esercitare*** un'attività nell'azienda.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando *i* esuberanti hanno un impatto grave sull'occupazione e

Emendamento

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, ***in particolare per quanto riguarda le domande collettive che coinvolgono le PMI***, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente

l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

soddisfatti, quando **gli** esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, **nel caso degli agricoltori**, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività **causata** da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, **ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione **o del cambio** delle attività **causati** da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3,

Emendamento

(a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1 o 2,

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del

lavoro dipendente o autonomo *ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte*, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinati di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

lavoro dipendente o autonomo dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinati di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome *e* alla creazione di imprese o al cambio *o adeguamento di* attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, *la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita*;

Emendamento

(a) *la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita*, l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione *e al rilevamento* di imprese o al cambio *delle loro precedenti* attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, *e* le attività di cooperazione;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, *le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro*, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia *o i servizi*

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro

di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *e* misure *volte a incentivare* in particolare i lavoratori *in situazione svantaggiata o* anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) misure *per stimolare i lavoratori svantaggiati*, in particolare i *giovani* lavoratori, *i lavoratori più anziani e quelli a rischio di povertà*, a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento di compromesso 50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il **50%** dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

Emendamento

I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il **25%** dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti *e* la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i **35 000 euro**.

Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti, la creazione di imprese *e il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti* o per il cambio o adeguamento significativo di

attività non può superare i **25 000 euro**.

Motivazione

Per motivi di equità si è ridotto l'importo proposto da 35 000 a 25 000 euro. Il bilancio del FEG disponibile per i lavoratori sarà di circa 400 milioni l'anno. Se tale importo fosse stato distribuito nel 2011, l'importo medio per lavoratore sarebbe stato di 23 710 euro. Nel 2010 sarebbe stato pari a 14 888. Pertanto la cifra di 35 000 euro potrebbe significare che alcuni lavoratori non riceverebbero un trattamento equo. È ragionevole allineare tale importo alla proposta sulla microfinanza.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La progettazione dell'insieme coordinato di servizi personalizzati tiene conto dei motivi all'origine degli esuberi e prevede le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. L'insieme coordinato deve essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse ed ecologicamente sostenibile.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione;

(a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione, ***le misure che possono essere considerate sostitutive delle prestazioni di disoccupazione;***

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) misure speciali di durata limitata, quali quelle elencate al paragrafo 1, lettera b), che sostituiscono – anche su base temporanea – le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri in virtù della legislazione nazionale;

Motivazione

Occorre che il FEG offra un valore aggiunto su più livelli, compreso quello finanziario. Se agli Stati membri incombono obblighi finanziari nei confronti dei lavoratori in esubero sotto forma di indennità pecuniarie, spetta allo Stato membro assolverli. Gli Stati membri possono ovviamente integrare le indennità pecuniarie e ciò offrirebbe un incentivo supplementare ai lavoratori. L'emendamento contribuisce inoltre a garantire che le risorse del FEG non finiscano semplicemente per finanziare tutti gli obblighi degli Stati membri.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi.

(b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese ***o degli Stati membri*** in virtù della legislazione nazionale, ***dell'Unione*** o di contratti collettivi ***o che sarebbero sostitutive di tali responsabilità.***

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'insieme coordinato di servizi personalizzati deve essere elaborato in consultazione con le parti sociali, i lavoratori interessati o i loro rappresentanti.

Motivazione

La revisione intermedia del FEG ha sottolineato che un forte sostegno personalizzato a favore dei lavoratori in esubero rappresenta un fattore cruciale per garantire i migliori risultati. In tale contesto, i lavoratori o i loro rappresentanti devono essere chiamati a partecipare alle consultazioni nella fase dell'elaborazione dell'insieme di misure. Nei casi in cui ciò non è avvenuto sono state alimentate aspettative che sono rimaste disattese e neanche i risultati sono stati positivi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere **concesso** un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, **nonché** di controllo e di rendicontazione.

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere **disponibile** un contributo finanziario **di un massimo pari al 5% del totale del sostegno FEG richiesto per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, per** le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, di controllo e di rendicontazione **nonché per la cooperazione con tutti i soggetti.**

Motivazione

Il successo del FEG dipende in misura significativa dal pacchetto per lavoratori e anche dalla tempestività del fondo. Ogni domanda è diversa e di fronte a domande sporadiche gli Stati membri potrebbero anche non avere l'esperienza necessaria. Ciò comporta un aumento dei costi. Anche per le domande iniziali occorrerà esplicitare sforzi supplementari per garantire la piena cooperazione tra tutti i partner. A mano a mano che gli Stati membri prendono dimestichezza, saranno necessari contributi finanziari inferiori.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro *12* settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti *ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3*. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro *sei* mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di *dodici* settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, *a seconda di quale sia la data più prossima*.

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro *dodici* settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti *i criteri di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2*. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro *tre* mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di *dieci* settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale.

Motivazione

Vista l'importanza della tempestività, gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per garantire che la loro domanda sia trasmessa nel più breve tempo possibile. A tal fine è già stato suggerito un maggiore livello di contributo finanziario per gli Stati membri, unitamente a una proposta forte affinché la cooperazione proattiva sia la norma tra Stati membri e Commissione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti

nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, ***o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c***). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una spiegazione dettagliata da parte dell'azienda – qualora essa continui la sua attività dopo i licenziamenti – degli obblighi di legge cui è soggetta e delle misure che ha adottato al fine di provvedere ai lavoratori in esubero;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) un profilo generale delle

competenze e una valutazione iniziale delle esigenze complessive in materia di istruzione e di formazione dei lavoratori;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

Emendamento

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate, *ripartite per genere e per fasce di età;*

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) una stima del bilancio *per ciascuna* delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

Emendamento

(e) una stima del bilancio *e una descrizione* delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

Motivazione

Oltre al bilancio in sé, la domanda stessa dovrebbe contenere una descrizione delle componenti dell'insieme di servizi personalizzati. Ciò permetterà una maggiore chiarezza sia per le istituzioni dell'UE che per gli stessi lavoratori e inoltre faciliterà una migliore valutazione finale in quanto si possono confrontare i risultati con la domanda.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) una descrizione della misura in cui le misure dell'insieme coordinato contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della strategia 2020 a livello nazionale o regionale;

Motivazione

Il FEG dovrebbe contribuire al valore aggiunto europeo. Mettere in correlazione il pacchetto personalizzato di misure per i lavoratori e gli obiettivi della strategia Europa 2020 contribuirebbe a realizzare tale valore aggiunto.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

(g) le procedure seguite per la consultazione ***dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti***, delle parti sociali, ***delle autorità locali e regionali*** o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Motivazione

La revisione intermedia del FEG ha sottolineato che un forte sostegno personalizzato a favore dei lavoratori in esubero rappresenta un fattore cruciale per garantire i migliori risultati. In tale contesto, i lavoratori o i loro rappresentanti devono essere chiamati a partecipare alle consultazioni nella fase dell'elaborazione dell'insieme di misure. Nei casi in cui ciò non è avvenuto sono state alimentate aspettative che sono rimaste disattese e i risultati non sono stati positivi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) i nomi delle agenzie che predispongono l'insieme di misure nello Stato membro;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato **da cui risulti** che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

(h) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato che **spieghi il motivo per cui** i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese **o degli Stati membri** in virtù della legislazione nazionale o **dell'Unione o** di contratti collettivi;

Motivazione

Occorre che il FEG offra un valore aggiunto su più livelli, compreso quello finanziario. Se agli Stati membri incombono obblighi finanziari nei confronti dei lavoratori in esubero sotto forma di indennità pecuniarie, spetta allo Stato membro assolverli. Gli Stati membri possono ovviamente integrare le indennità pecuniarie e ciò offrirebbe un incentivo supplementare ai lavoratori. L'emendamento contribuisce inoltre a garantire che le risorse del FEG non finiscano semplicemente per finanziare tutti gli obblighi degli Stati membri.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le fonti nazionali di cofinanziamento;

Emendamento

(i) le fonti nazionali di **prefinanziamento o** cofinanziamento **e, ove applicabili, altri tipi di cofinanziamento;**

Motivazione

Occorre chiarire se le imprese sono interessate dal cofinanziamento delle misure.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) informazioni indicanti se l'impresa – ad eccezione delle microimprese e delle PMI – ha beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a titolo del Fondo di coesione o dei Fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per migliorare le prestazioni del FEG, occorre coinvolgere le parti sociali fin dall'inizio della procedura per la presentazione delle domande di aiuto finanziario da parte del Fondo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale.

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale, ***comprese quelle finanziate da fondi dell'Unione.***

Motivazione

Il FEG e il FES sono strumenti di politiche complementari e le sinergie tra i due fondi possono contribuire a realizzare un valore aggiunto europeo.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ***temporaneo, una-tantum*** ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in

materia di aiuti di Stato, *e non si sostituiscono ad azioni di competenza degli Stati membri o delle imprese.*

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In conformità con le loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione.

Emendamento

3. In conformità con le loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione. ***La Commissione e lo Stato membro che presenta la domanda tengono informati gli attori interessati in merito alla valutazione della domanda per tutto il relativo processo.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Emendamento

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione, ***evitando in tal modo di compromettere i programmi a più lungo termine, quali i Fondi strutturali e in particolare il Fondo sociale europeo (FSE).***

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione provvede a che il diritto a fruire del FEG non influisca sull'ammissibilità a beneficiare di altri Fondi dell'Unione per scopi diversi.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono **la promozione dell'**uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

La Commissione e gli Stati membri **applicano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne e** garantiscono **che** l'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere **costituiscano un fattore integrante e siano pienamente promosse** nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. La Commissione e lo Stato membro adottano **tutte** le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Motivazione

La parità tra uomini e donne deve costituire parte integrante di questo Fondo. Non è sufficiente la promozione della prospettiva di genere, occorre promuoverla pienamente. Inoltre non devono essere ammesse discriminazioni nell'accesso al Fondo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **può anche fornire** informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **fornisce informazioni dettagliate e tempestive nonché orientamenti chiari** sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali **e alle autorità locali e regionali interessate**.

Motivazione

Dato che le parti sociali fanno parte del processo di consultazione, è pertanto necessario far sì che le informazioni sull'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del Fondo siano fornite anche alle parti sociali.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **crea** un sito Internet, **disponibile** in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, **sottolineando il** ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento

2. La Commissione **mantiene e aggiorna regolarmente** un sito Internet, **accessibile** in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte **e sul** ruolo dell'autorità di bilancio.

Motivazione

Esiste già un sito Internet del FEG ma la Commissione deve mantenerlo e aggiornarlo regolarmente.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La *commissione* realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti.

Emendamento

3. La *Commissione* realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti **sulla base di valutazioni obiettive, allo scopo di migliorare l'efficacia del Fondo stesso e di assicurare la diffusione della conoscenza del Fondo tra i cittadini e i lavoratori dell'UE. La Commissione riferisce annualmente in merito all'uso del Fondo per ciascun paese e per ciascun settore.**

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, **nella misura in cui abbiano** un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento

4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, **compresa la strategia UE 2020 e i suoi obiettivi primari, poiché essi hanno** un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3,

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3,

e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **50%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **65%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri *sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.*

e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare:

(a) il 60% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o

*(b) il 70% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri **ammissibili a beneficiare del sostegno previsto dal regolamento XX/XXXX sul Fondo di coesione;***

(c) l'80% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006¹ o a titolo dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria;

¹ *GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.*

Motivazione

Il cofinanziamento è una questione cruciale per molti Stati membri e, anzi, taluni Stati membri non presentano domande al FEG a causa del basso tasso di cofinanziamento. Per tale motivo si inserisce una categoria supplementare in base alla quale certi Stati membri possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento più elevato. Si ritiene che ciò contribuirà a garantire una maggiore partecipazione al fondo e assisterà i lavoratori negli Stati membri in difficoltà finanziarie.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda **quanto prima possibile**.

Emendamento

3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa **immediatamente** lo Stato membro che ha presentato la domanda.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (h)**, alle *quale* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. **Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (f)**, alle *quali* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Riconoscendo l'urgenza di prendere decisioni volte a garantire che i lavoratori siano coinvolti il prima possibile nei programmi, le istituzioni si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per il trattamento delle domande.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente *dalle due branche* dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente *dai due rami entro un termine non superiore a un mese dalla presentazione della proposta all'autorità di bilancio*. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il

FEG, la Commissione presenta alle due branche dell'autorità di bilancio una proposta di *trasferimento* alle linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

FEG, la Commissione presenta alle due branche dell'autorità di bilancio una proposta di *storno* alle linee di bilancio pertinenti. ***Tali storni sono effettuati secondo le priorità di bilancio, annuali e a lungo termine.*** In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro ***sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il 50% del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.***

Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro ***in un'unica rata.***

Motivazione

L'attuale meccanismo per l'erogazione del contributo finanziario funziona correttamente e alcuni Stati membri devono restituire finanziamenti, mentre altri no. Trattenere il 50% del contributo finanziario dell'Unione potrebbe comportare gravi pressioni finanziarie sugli Stati membri e contribuire a un avvio più lento della realizzazione dell'insieme dei servizi personalizzati.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le condizioni precise di finanziamento, in particolare il tasso di prefinanziamento e le modalità relative ai pagamenti intermedi e finali, sono definiti dalla Commissione nella decisione di concisione di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

soppresso

Pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di azioni ammissibili, con riserva della presentazione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dal rappresentante di un organismo pubblico omologato, conformemente all'articolo 21.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'**articolo 6** quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'**articolo 7** quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. **Tuttavia, quando un lavoratore licenziato accede a un corso d'istruzione o di formazione di durata pari o superiore ai due anni, le rette/costi di formazione per i due anni sono coperti qualora il lavoratore licenziato acceda al corso nel successivo semestre disponibile a condizione che ciò non avvenga più di un anno dopo la data della domanda.**

Motivazione

A taluni lavoratori che hanno avuto accesso al FEG è stato impedito di utilizzare tali fondi per accedere a ulteriori percorsi d'istruzione o formazione di durata superiore a due anni. Talvolta, dato che i corsi iniziano soltanto a settembre e gli Stati membri non sempre erogano i contributi a partire dalla data della domanda, ciò significa che i corsi possono essere finanziati solo per un anno. Siccome in genere i lavoratori in esubero non hanno accesso a finanziamenti o prestiti, questa restrizione in pratica impedisce loro di accedere a corsi del genere.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In circostanze eccezionali che richiedono un intervento finanziario rapido ai fini della tutela dell'occupazione, come nel caso di progetti di rilevamento, da parte dei lavoratori licenziati, di imprese messe volontariamente in liquidazione, l'importo potrebbe essere anticipato/prefinanziato dallo Stato membro o da un organismo riconosciuto da quest'ultimo e preposto a effettuare tali interventi finanziari, dal momento che i tempi imposti dai tribunali competenti a pronunciarsi sul rilevamento di imprese sono in molti casi inferiori a quelli richiesti dalla procedura prevista nel presente regolamento.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione.

6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione ***finale***.

Motivazione

È importante chiarire che si tratta della relazione finale e non della relazione intermedia.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Entro **15 mesi** dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, **o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3**, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto **12 mesi** dopo la data della domanda.

Emendamento

1. Entro **18 mesi** dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto **15 mesi** dopo la data della domanda.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero. Inoltre il periodo proposto è troppo breve per offrire un'immagine precisa del tasso di reintegrazione, tanto più che gli Stati membri non avviano le misure di attuazione finché le istituzioni non hanno dato la loro approvazione per il Fondo.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione **finale** relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sulla natura

Emendamento

2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione **dettagliata** relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni

delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.

sulla natura delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ove possibile, i dati sono disaggregati (ripartiti) per genere.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione *biennale*

Relazione *annuale*

Motivazione

Una relazione annuale è più adeguata rispetto a una relazione biennale in quanto permette una valutazione realmente continua del funzionamento del Fondo. Così si contribuisce all'apprendimento a tutti i livelli e all'applicazione delle migliori prassi e nel caso del FEG ciò si è rivelato cruciale.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al

Consiglio ogni **due anni** entro il **1° agosto** una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 **nel corso dei due anni precedenti**. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, **compresa** la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), **e la** chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Consiglio ogni **anno** entro **giugno**, una relazione quantitativa e qualitativa **completa** sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento n. 1927/2006. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, **comprese statistiche concernenti il tasso di reintegrazione dei lavoratori per Stato membro, e** la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), **nonché sulla** chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità. **Tutti i dati contenuti nella relazione sono, ove possibile, ripartiti per genere.**

Motivazione

Una relazione annuale è più adeguata rispetto a una relazione biennale in quanto permette una valutazione realmente continua del funzionamento del Fondo. Così si contribuisce all'apprendimento a tutti i livelli e all'applicazione delle migliori prassi e nel caso del FEG ciò si è rivelato cruciale. Inoltre, la relazione dovrebbe indicare come le azioni intraprese hanno contribuito al tasso di reintegrazione.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione è inviata per informazione al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento

2. La relazione è inviata per informazione **alla Corte dei conti**, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il **30 giugno 2018**; e

Emendamento

(a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il **30 giugno 2017**; e

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una valutazione ex-post, entro il **31 dicembre 2022**, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento

(b) una valutazione ex-post, entro il **31 dicembre 2021**, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento

2. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, **alla Corte dei conti**, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. **Le raccomandazioni contenute nella valutazione dovrebbero essere prese in considerazione in sede di elaborazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.**

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Queste valutazioni includono i dati che indicano il numero di domande e contemplano i risultati ottenuti dai programmi per ciascun paese e per ciascun settore, al fine di determinare se il FEG raggiunge i destinatari previsti.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono **corrette** e regolari;

(c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono **legali** e regolari;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione; **se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, devono essere corrisposti interessi di mora.**

3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi.

Emendamento

4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi. ***Qualora siano riscontrate irregolarità, le somme indebitamente versate dovrebbero essere recuperate principalmente mediante compensazione. Se del caso, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione possono essere applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, a norma dell'articolo 325 del trattato.***

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15, la Commissione adotta ***una decisione, mediante un atto*** di esecuzione, con ***la quale*** richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

Emendamento

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15 ***e non sia possibile il recupero mediante compensazione***, la Commissione adotta ***atti*** di esecuzione, con ***i quali*** richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario

ricevuto.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Esercizio della delega

1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Una decisione di revoca pone termine alla

delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

MOTIVAZIONE

Il FEG è stato istituito per fornire all'UE uno strumento atto a dar prova di solidarietà e sostegno nei confronti dei lavoratori licenziati a seguito dei profondi cambiamenti strutturali nei rapporti commerciali mondiali causati dalla globalizzazione. Esso è stato successivamente esteso ai lavoratori in esubero in conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica globale. In questo contesto è molto deplorabile che la "la deroga relativa alla crisi" non sia stata rinnovata a causa del blocco della minoranza in seno al Consiglio, nonostante il forte sostegno al suo mantenimento dimostrato dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Nel periodo 2009-2010, l'82% delle domande al FEG erano basate sui criteri della deroga relativa alla crisi e in quello stesso periodo il 10% dei lavoratori in esubero nell'UE hanno avuto accesso al Fondo. Pertanto la proposta della Commissione di inserire una crisi inattesa nel campo di applicazione del regolamento è da valutare positivamente in quanto consente al Fondo di rispondere alle reali esigenze dei lavoratori in esubero.

Talune delle proposte della Commissione rispondono alle preoccupazioni e alle raccomandazioni evidenziate nella valutazione intermedia del FEG e dovrebbero pertanto apportare un valore aggiunto al suo funzionamento. Si riscontrano però alcune lacune nonché un tentativo improprio di far sì che il FEG risponda agli accordi commerciali che potrebbero avere un significativo impatto negativo sulla produzione agricola.

Ulteriori proposte

Il FEG deve essere reso più interessante e di più facile utilizzo per gli Stati membri. In tale contesto occorre adoperarsi al massimo per migliorare la comunicazione e la cooperazione:

- a) tra la Commissione e gli organismi nazionali/regionali/locali responsabili della gestione del Fondo, e
- b) a livello nazionale, tra le autorità nazionali competenti, le parti sociali, i singoli lavoratori e le varie agenzie coinvolte. La Commissione dovrebbe far sì che gli Stati membri abbiano la possibilità di apprendere dalle migliori prassi e ricevere la necessaria consulenza e assistenza quando ne hanno bisogno.

Vista l'enorme importanza di una gestione ben programmata ed efficiente del Fondo, gli Stati membri e la Commissione hanno bisogno di un bilancio adeguato. Possono prodursi costi superiori alle attese nel caso di domande al Fondo una tantum o occasionali e soprattutto nel caso delle domande iniziali. La valutazione intermedia ricorda che il regolare funzionamento del processo richiede un livello significativo di comunicazione, coordinamento e collaborazione ben organizzati. Ciò può rivelarsi un investimento costoso ma necessario in quanto si è dimostrato in grado di dare migliori risultati.

La flessibilità nel modificare l'elenco dei servizi personalizzati accrescerà l'efficacia del Fondo rendendolo più aderente alle esigenze dei lavoratori, alla situazione economica prevalente e alle eventuali carenze di competenze nell'economia.

La questione del cofinanziamento è essenziale per gli Stati membri e il livello del 50% si è rivelato un deterrente a un maggiore ricorso al Fondo. Il relatore appoggia l'attuale proposta di portare il tasso di cofinanziamento al 65% per taluni Stati membri, ma propone altresì un tasso automatico di cofinanziamento al 75% per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 o a titolo dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria.

Una delle critiche più frequenti al FEG è data dai ritardi nelle risposte. Nonostante l'assetto del Fondo, il relatore ritiene tuttora possibile migliorare la sua efficienza riducendo ulteriormente le scadenze. Gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per fare in modo di rispondere quanto prima agli esuberanti previsti o annunciati e di avviare l'attuazione delle misure non appena presentano domanda al Fondo. In caso di problemi in merito alle risorse, occorre che gli Stati membri diano inizio, in primo luogo, alla misura meno costosa.

Preme al relatore incoraggiare gli Stati membri a fare maggiormente ricorso alla deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che consente a tutti gli Stati membri, ma, in particolare e significativamente, agli Stati e regioni più piccoli, di avere accesso al FEG anche se non tutti i criteri d'intervento sono rispettati. Dato che finora la partecipazione in base a tali criteri è stata bassa, si propone che la Commissione offra specifici documenti illustrativi e informazioni sui criteri che saranno applicati in tali circostanze. L'incertezza mette a disagio gli Stati membri dato che non vogliono alimentare le speranze dei lavoratori licenziati o perdere tempo con domande inammissibili.

Se si vuole che il FEG offra un vero valore aggiunto, esso dovrebbe spingersi ben oltre quanto è già previsto dalle legislazioni nazionali, dagli accordi collettivi, ecc. Ciò garantirà vantaggi aggiuntivi per i lavoratori e una maggiore visibilità e legittimità per il Fondo. Ove possibile, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il FEG come opportunità per sviluppare nuovi sviluppi innovativi e dinamici per aiutare i lavoratori a rientrare sul mercato del lavoro.

La valutazione intermedia del FEG ha evidenziato che un fattore chiave per riuscire a ottimizzare il suo impatto e il suo valore aggiunto è la fornitura di un pacchetto di misure personalizzate e più intensive. Ciò richiede consultazioni obbligatorie e continue con i lavoratori o i loro rappresentanti. Occorre inoltre flessibilità per permettere ai lavoratori che lo desiderano di accedere a corsi di durata pari o superiori a due anni. Il FEG dovrebbe garantire che vengano pagati due anni completi di costi di istruzione qualora il lavoratore inizi il corso all'inizio del primo semestre disponibile, che non può essere oltre un anno dopo la data della domanda iniziale da parte dello Stato membro.

L'importo massimo proposto per il periodo di 7 anni (2014-2020) è di 3 miliardi di euro con un prelievo massimo annuo di 429 milioni. Nella motivazione è stato proposto un massimale di 2,5 miliardi per l'agricoltura, ma si tratta di un massimale e non di un importo fisso. Gli importi versati a tutti i beneficiari dipenderanno dal numero delle domande in un dato anno. Ciò sarà subordinato al prelievo massimo annuo e al requisito di mantenere disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuo del FEG fino al 1° settembre di ogni anno per rispondere alle esigenze che si manifestano sino alla fine dell'anno. La Commissione deve chiarire meglio come saranno assegnate le risorse se le domande a titolo del Fondo saranno superiori al prelievo massimo annuo e se una domanda di assistenza a titolo del Fondo

presentata prima del 1° settembre di un dato anno propone di utilizzare la totalità o la maggioranza della dotazione fino a quella data.

La proposta comprende i lavoratori a contratto determinato, i lavoratori interinali, i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda. È importante che tutti i lavoratori siano trattati in modo equo e abbiano accesso al FEG alle medesime condizioni e pertanto la proposta di introdurre atti delegati sull'inclusione degli agricoltori non è il modo opportuno di procedere.

Dal punto di vista degli agricoltori gli importi proposti sarebbero totalmente inadeguati a compensare un accordo commerciale di rilievo. Secondo la dettagliata valutazione d'impatto svolta dalla DG AGRI, i negoziati più ambiziosi in materia di liberalizzazione multilaterale con tutti i membri dell'OMC comporterebbero una perdita di 7,75 miliardi di euro per gli agricoltori. Anche se questo dato fosse dimezzato, l'importo disponibile a titolo del FEG sarebbe ancora insufficiente. Dato che il periodo proposto durante il quale gli agricoltori potrebbero avere accesso al Fondo va dalla sigla dell'accordo a tre anni dopo la sua piena attuazione, ciò limita l'importo disponibile per ogni accordo commerciale. Il massimale di 429 milioni applicato al prelievo annuale e l'assenza di certezza circa la disponibilità di tali importi evidenziano ulteriormente che il FEG è inadeguato a compensare le reali perdite stimate nel settore agricolo. Il relatore ritiene che gli agricoltori siano stati inseriti negli atti delegati semplicemente per dare una copertura alla Commissione e facilitarle il compito di concludere un accordo commerciale che sarebbe stato inaccettabile per il settore agricolo. Nel caso della conclusione di un accordo del genere, l'UE dovrebbe mettere a punto uno strumento distinto su misura, dotato di un bilancio adeguato. Qualsiasi misura meno ambiziosa comporterebbe danni significativi per l'agricoltura.

L'UE deve tornare a crescere con un programma orientato alla creazione dinamica di posti di lavoro, altrimenti potremmo assistere a una ripresa senza occupazione. Il FEG può contribuire a raggiungere questi obiettivi sostenendo i lavoratori in esubero nel momento in cui cercano un lavoro, una riqualificazione o un perfezionamento professionale o si mettono in proprio, conformemente alla strategia Europa 2020. La valutazione del Fondo ha indicato che il tasso di reintegrazione è pari al 48,1% e nella maggioranza dei casi questo tasso è salito nel medio termine. Essa ha altresì segnalato che il FEG ha aiutato alcune delle categorie di lavoratori più difficili. Inoltre ha precisato che molti beneficiari hanno acquisito una notevole fiducia in sé stessi, hanno rinnovato e migliorato le proprie competenze in materia di ricerca di lavoro nonché altre competenze e capacità, e se non tutti i beneficiari sono riusciti a rientrare nel mondo del lavoro, almeno hanno visto aumentare la propria occupabilità. La valutazione ha anche indicato che le misure cofinanziate dal FEG sembrano contribuire ad evitare un peggioramento dell'andamento della disoccupazione.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Pervenche Berès
Presidente
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
BRUXELLES

Oggetto : Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020 (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Onorevole Presidente,

Con lettera del 30 agosto 2012 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di formulare un parere sull'opportunità di eliminare gli articoli 42 e 43 del TFUE dalla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020, sulla base del fatto che un emendamento in tal senso è presente nel progetto di relazione della commissione EMPL.

La proposta di regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020 (COM (2011)0608) è stata presentata dalla Commissione sulla base dell'articolo 175 del TFUE, nonché degli articoli 42 e 43 del medesimo, ed è stata di conseguenza presentata al Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il Servizio giuridico del Parlamento, in una nota in data 13 settembre 2012, è giunto alla conclusione che, se gli emendamenti presentati col progetto di relazione fossero stati approvati, la proposta si sarebbe dovuta basare sull'articolo 175 del TFUE.

La commissione giuridica, esaminando la Sua richiesta nel corso della riunione del 18 settembre 2012, ha deciso di rinviare l'esame della base giuridica a dopo la votazione in commissione EMPL, al fine di poter meglio valutare la corrispondenza tra una modifica della base giuridica e il contenuto della relazione. Avendo la commissione EMPL votato la proposta nella riunione del 6 novembre 2012, modificando la base giuridica come proposto dal relatore, sono ora in grado di trasmetterLe il parere della commissione giuridica, a seguito della riunione tenuta dalla commissione stessa il 27 novembre 2012.

Contesto

1. La proposta

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito inizialmente per il periodo 2007 – 2013¹ al fine di dotare l'Unione di uno strumento in grado di fornire un aiuto specifico e puntuale ai lavoratori colpiti da esuberi collegati ai grandi cambiamenti strutturali derivanti dalla crescente mondializzazione della produzione e delle strutture commerciali. Alla luce della crisi finanziaria ed economica del 2008, il FEG è stato rivisto – per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 – per fornire un aiuto ai lavoratori licenziati come diretta conseguenza della crisi². La Commissione ha proposto³ di prorogare la deroga relativa alla crisi fino al 31 dicembre 2013, vale a dire sino alla fine del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006.

La Commissione ha ora presentato la proposta che stiamo esaminando con l'obiettivo di garantire il proseguimento del FEG come strumento d'intervento d'emergenza nel periodo 2014-2010 conformemente ai principi di base definiti per il QFP 2014–2020. Gli elementi principali del regolamento sul FEG che viene ora proposto sono i seguenti: vengono aggiunte nuove categorie di lavoratori; il regolamento copre ora gli effetti della globalizzazione e le crisi imprevedute, nonché le ripercussioni negative di nuovi accordi commerciali nel caso degli agricoltori; si pone maggiormente l'accento sulle misure attive introducendo una limitazione alle indennità ammissibili nell'ambito dell'aiuto; vengono ridotti gli oneri amministrativi semplificando e abbreviando le procedure.

Per quanto riguarda gli agricoltori, il regolamento proposto contiene disposizioni specifiche che consentono agli Stati membri di chiedere contributi finanziari per gli agricoltori al fine di consentire il loro adattamento a una nuova situazione di mercato, derivante da un accordo commerciale concluso dall'UE, per il periodo che inizia dalla data della firma dell'accordo e si conclude tre anni dopo l'attuazione delle misure di liberalizzazione, a condizione che le misure in questione comportino un sostanziale aumento delle importazioni nell'UE accompagnato da una forte diminuzione dei prezzi a livello unionale, nazionale o regionale. A tal fine, la proposta contiene una serie di disposizioni riguardanti specificamente gli agricoltori, ad esempio per quanto riguarda il campo di applicazione (articolo 2, lettera c)), i criteri d'intervento (articolo 4, paragrafo 3), i lavoratori ammissibili (articolo 6, lettera c)), le azioni ammissibili (articolo 7, paragrafo 1), le domande (articolo 8, paragrafo 2, lettera a)) e l'ammissibilità delle spese (articolo 14). I dettagli dei criteri d'intervento saranno definiti dalla Commissione mediante atti delegati (articolo 4, paragrafo 3, e articolo 24). Viene stabilito che la gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori avverrà conformemente al futuro regolamento concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (articolo 23).

¹ Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

³ Proposta della Commissione, del 10.6.2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2011)0336).

2. Relazione approvata in commissione EMPL il 6 novembre 2012

Nel suo progetto di relazione, il relatore della commissione EMPL, Marian Harkin, aveva proposto di modificare la proposta della Commissione in modo da eliminare le misure specifiche per gli agricoltori. Gli agricoltori sarebbero comunque rientrati nel campo di applicazione del regolamento proposto, ma sarebbero stati soggetti alle stesse disposizioni degli altri lavoratori. Ella aveva inoltre suggerito di eliminare gli articoli 42 e 43 del TFUE dalla base giuridica.

La relazione approvata dalla commissione EMPL segue questa linea, eliminando gli articoli 42 e 43 del TFUE dalla base giuridica. Essa sopprime tutti i riferimenti agli agricoltori presenti nel testo, comprese tutte le disposizioni specifiche che li riguardano (cfr. emendamenti 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106, 107). La motivazione ricorrente in tutta la relazione è che "gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero".

3. Le basi giuridiche in questione

a) Base giuridica della proposta

La proposta si basa sull'articolo 175 e sugli articoli 42 e 43 del TFUE.

L'articolo 175 del TFUE recita:

"Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

[...]

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni."

L'articolo 174 del TFUE, cui fa riferimento l'articolo 175 del TFUE, recita:

"Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna."

Gli articoli 42 e 43, che fanno anch'essi parte della base giuridica proposta dalla Commissione, recitano:

"Articolo 42 del FUE

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 43 del TFUE

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. [...]"

b) Proposta di modifica della base giuridica

La commissione EMPL ha chiesto il parere della commissione giuridica sull'opportunità di eliminare dalla base giuridica gli articoli 42 e 43 del TFUE, in modo che vi rimanga solo l'articolo 175 del TFUE.

Analisi

1. Principi stabiliti dalla Corte

Dalla giurisprudenza della Corte emergono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza di natura costituzionale¹. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato². In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"³. Infine, per quanto riguarda le basi giuridiche plurime, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante⁴. D'altra parte, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del trattato⁵.

2. Obiettivi e contenuto del regolamento secondo la proposta dalla Commissione

L'obiettivo del regolamento proposto è di creare "il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020" (articolo 1, comma 1), e il FEG si propone di "contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole" (articolo 1, comma 2).

Per quanto riguarda le misure relative agli agricoltori, il considerando 5 della proposta spiega che "il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole". Il considerando 8 fornisce un'ulteriore inquadramento all'inserimento degli agricoltori nello strumento.

¹ Parere 2/00, *Protocollo di Cartagena* [2001] Racc. I-9713, punto 5; Causa C-370/07, *Commissione/Consiglio*, [2009] Racc. I-8917, punti 46-49; Parere 1/08, *Accordo generale sugli scambi di servizi* [2009] Racc. I-11129, punto 110.

² Causa C-403/05 *Parlamento/Commissione* [2007] Racc. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata.

³ Cfr., da ultimo, causa C-411/06 *Commissione/Parlamento e Consiglio* [2009], Racc. I-7585.

⁴ Causa C-42/97, *Parlamento/Consiglio* [1999] Racc. I-868, punti 39-40; Causa C-36/98, *Spagna/Consiglio* [2001] Racc. I-779, punto 59; Causa C-211/01, *Commissione/Consiglio* [2003] Racc. I-8913, punto 39.

⁵ Causa C-165/87, *Commissione/Consiglio* [1988] Racc. 5545, punto 11; Causa C-178/03, *Commissione/Parlamento europeo e Consiglio* [2006] Racc. I-107, punti 43-56.

Le misure proposte per realizzare questi obiettivi, e in particolare le misure specifiche relative agli agricoltori, sono descritte in dettaglio in precedenza (capitolo "Contesto", sezione 1 "La proposta").

3. Base giuridica della proposta della Commissione

La Commissione spiega la sua scelta della duplice base giuridica (articolo 175 del TFUE e articoli 42 e 43 dello stesso TFEU) nel modo seguente: "Il terzo capoverso dell'articolo 175 stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [...], possono adottare azioni se azioni specifiche si rivelano necessarie al di fuori dei fondi a finalità strutturale e della politica agricola comune [...]". Aggiunge poi che, per quanto riguarda le misure proposte per gli agricoltori, "l'assistenza del FEG può essere considerata come un aiuto alle attività agricole e come un'azione adottata nel perseguimento di un obiettivo esplicito della politica agricola dell'Unione", e pertanto gli articoli 42 e 43 costituirebbero la base giuridica appropriata per tali misure¹.

In effetti, le misure proposte a titolo di aiuto ai lavoratori sono chiaramente misure volte a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, in particolare a porre rimedio a problemi specifici che possono aver perturbato tale coesione. Sono quindi azioni per le quali l'articolo 175 del TFUE costituisce la base giuridica appropriata.

Nelle misure per il settore agricolo, tuttavia, non si rileva alcuna finalità di riduzione del divario tra le regioni o del ritardo delle regioni meno favorite (cfr. articolo 174, secondo comma, del TFUE). Al contrario, per quanto riguarda gli agricoltori, il FEG è concepito come strumento di solidarietà e di crisi per mitigare l'impatto negativo dei nuovi accordi commerciali su specifiche attività agricole. L'articolo 39, paragrafo 1, del TFUE, che definisce le finalità della politica agricola comune, alla lettera c) recita: "stabilizzare i mercati"²; e l'articolo 39, paragrafo 2, del TFUE, nel menzionare gli aspetti che si devono considerare nell'elaborazione della politica agricola comune, fa riferimento al "carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole"³.

¹ COM(2011)0608, motivazione, pag.9.

²Articolo 39, paragrafo 1, del TFUE:

"1. Le finalità della politica agricola comune sono:

- a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- c) stabilizzare i mercati;
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori."

³ Articolo 39, paragrafo 2, TFEU:

"2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia".

L'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE fornisce la base giuridica generale per la politica agricola comune. L'articolo 42 del TFUE si riferisce all'applicazione delle regole di concorrenza e all'autorizzazione della concessione di aiuti di Stato.

Appare quindi che la proposta di regolamento quale formulata dalla Commissione debba effettivamente basarsi sull'articolo 175, terzo comma, del TFUE e sugli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del TFUE.

4. Modifiche alla proposta della Commissione proposte nella relazione EMPL

La relazione della commissione EMPL, approvata il 6 novembre 2012, elimina dalla proposta ogni obiettivo specifico di politica agricola. Come sopra indicato, i criteri e le misure proposti nel regolamento per i lavoratori diversi dagli agricoltori rientrano chiaramente nella politica di coesione. Se applicati anche nel settore agricolo, sarebbero anche in questo settore – come negli altri – finalizzati a mitigare le conseguenze delle trasformazioni nella struttura del commercio mondiale e di una crisi inattesa. In tal caso, il regolamento potrebbe basarsi solo sull'articolo 175 del TFUE: non sarebbe necessario aggiungere gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del TFUE.

Raccomandazione della commissione giuridica

La commissione giuridica ha esaminato la questione in oggetto nella riunione del 27 novembre 2012. In tale riunione essa ha pertanto deciso, con 16 voti favorevoli, nessuno contrario e 1 astensione¹, di raccomandare che la base giuridica appropriata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020 sia l'articolo 175 del TFUE.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vicepresidente), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.

31.5.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per il periodo 2014 - 2020 (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Iuliu Winkler

BREVE MOTIVAZIONE

Considerazioni generali

La proposta legislativa intende rinnovare l'esistenza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), apportandovi una serie di modifiche nell'ottica di migliorarne l'efficacia.

Il relatore sostiene l'esistenza del FEG e ne incoraggia lo sviluppo per il periodo del QFP 2014-2020, quale Fondo che integra le politiche nazionali e regionali in materia di occupazione nonché altri Fondi dell'UE.

Il potenziamento del FEG è quanto mai importante, poiché l'UE è una zona economica molto aperta e dunque sensibile alle sollecitazioni esterne. L'UE riconosce inoltre attraverso il FEG che la liberalizzazione degli investimenti e degli scambi ha globalizzato il mercato del lavoro e che una simile apertura, pur generando complessivamente risultati positivi per l'economia dell'UE, può dar luogo a costi sociali in alcune regioni e in determinati settori.

In primo luogo, il FEG dovrebbe essere sviluppato per ragioni di efficacia e di equità. I lavoratori che cambiano occupazione in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio incontrano maggiori difficoltà per trovare una nuova occupazione e subiscono maggiori perdite di reddito rispetto alla media, oltre al fatto che, con ogni probabilità, hanno competenze professionali specifiche per occupazioni e settori in declino.

In secondo luogo, il settore dei beni e dei servizi tradable interessato dall'apertura degli scambi si è ampliato, man mano che l'innovazione e le tecnologie hanno reso sempre più

internazionale la catena di approvvigionamento di beni e servizi. È opportuno quindi sviluppare il FEG senza escludere nessuna attività dai suoi criteri di ammissibilità.

In terzo luogo, l'UE necessita di uno strumento di adeguamento per far fronte alle conseguenze degli accordi commerciali sul mercato del lavoro dell'UE, parallelamente alla propria competenza esclusiva di concludere accordi commerciali internazionali. È una questione non solo di pari opportunità ma anche di economia politica. Non si può pensare che i cittadini dell'UE appoggino l'apertura commerciale se l'Unione non è in grado di agire a sostegno dei lavoratori in esubero a seguito della maggiore apertura ai concorrenti dei paesi terzi per i beni e i servizi.

La proposta collega esplicitamente il FEG alle conseguenze degli accordi commerciali internazionali, riconoscendo che gli agricoltori potrebbero essere interessati dai futuri accordi commerciali bilaterali dell'UE o da un accordo multilaterale con l'Organizzazione mondiale del commercio. La proposta non dovrebbe comunque escludere i lavoratori dei settori non agricoli dal gruppo di beneficiari che possono affermare di aver cambiato occupazione a seguito di un accordo commerciale internazionale.

Il relatore propone inoltre che il Parlamento europeo dia la propria approvazione agli accordi commerciali internazionali (quali gli eventuali accordi di libero scambio UE-Mercosur o UE-India), dopo essersi assicurato che il FEG sarà in grado di affrontare, soprattutto in termini di dotazione di bilancio, le loro ripercussioni sulla forza lavoro europea.

Analisi dettagliata della proposta

Il relatore condivide le modifiche intese a mantenere gli emendamenti introdotti nel 2009 a causa della crisi, in particolare la riduzione della soglia di esuberi per l'ammissibilità e l'aumento del tasso di cofinanziamento massimo del FEG.

È necessario inoltre mantenere la separazione tra il FEG e il Fondo sociale europeo (FSE), dato che i due Fondi sono finalizzati a obiettivi diversi.

L'ampliamento dell'ammissibilità del FEG alle piccole e medie imprese (PMI), ai lavoratori autonomi e agli agricoltori rappresenta uno sviluppo positivo. Finora tali categorie erano escluse di fatto dal gruppo di potenziali beneficiari del Fondo. L'estensione dell'ammissibilità ai lavoratori con contratti di lavoro atipici dimostra che il FEG, nella sua forma attuale, presenta condizioni troppo vincolanti per essere efficace.

Tuttavia, la proposta non affronta realmente il problema principale del FEG, ovvero il fatto che trascorrono undici mesi tra la domanda e la data di pagamento. La Commissione fissa un termine di otto mesi, accelerando il trattamento amministrativo dei fascicoli, i pagamenti e le disposizioni interistituzionali, ma la procedura di bilancio (la quale necessita che i due organi decisionali in materia di bilancio, ovvero Consiglio e Parlamento, approvino ogni richiesta di contributo del FEG) continuerà a ostacolare l'accelerazione della procedura.

Il relatore sostiene l'idea che il FEG contribuisca a finanziare programmi mirati. Ogniquale volta possibile, questi programmi dovrebbero garantire che la formazione

contribuisca alla transizione verso nuovi settori che beneficiano realmente dell'apertura dell'UE.

Infine, in termini di bilancio, la proposta della Commissione fissa la soglia annua degli stanziamenti d'impegno a 429 milioni di EUR, ovvero 3 miliardi di EUR in sette anni. La Commissione fissa inoltre la spesa massima per gli agricoltori a 2,5 miliardi di EUR per questo periodo. Sebbene l'attuale finanziamento annuale sia stato in gran parte sottoutilizzato, l'ampliamento della base di ammissibilità al FEG dovrebbe aumentare il numero delle domande e sarebbe quindi opportuno rivedere il tetto fissato, soprattutto se la politica commerciale dell'UE genera una serie di accordi commerciali che si ripercuotono sull'occupazione della forza lavoro dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale.

Emendamento

(1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale *senza escludere nessuno*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole. ***Il regolamento dovrebbe riconoscere che il principio può essere esteso a tutti i lavoratori passati a un'altra occupazione a seguito di accordi commerciali internazionali, compresi gli agricoltori.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda ***gli agricoltori***, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Emendamento

(8) Per quanto riguarda ***i lavoratori che subiscono le conseguenze degli accordi internazionali***, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori ***e gli altri lavoratori che subiscono le conseguenze delle localizzazioni*** che modificano le loro

attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Motivazione

Il FEG dovrebbe diventare lo strumento di compensazione in materia di occupazione utilizzato dall'Unione europea per compensare le conseguenze degli accordi commerciali in generale. L'industria e le imprese del settore dei servizi sono interessate dagli accordi commerciali quanto il settore agricolo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che ***favoriranno in modo significativo l'impiegabilità*** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che ***determineranno il reinserimento*** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che

Emendamento

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che

hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

hanno perduto il lavoro nel quadro dei Fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione, *segnatamente il FSE o la PAC.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il superamento degli effetti negativi della globalizzazione richiede anche la creazione di posti di lavoro permanenti in tutta l'Unione attraverso una vera e propria strategia di recupero della produzione per l'Unione che si combini con una concorrenza leale con i principali paesi emergenti e una solida politica di sostegno alla crescita. Promozione del dialogo sociale, miglioramento della qualità dei beni di consumo e delle informazioni, aumento della ricerca e dell'innovazione, creazione di nuovi strumenti pubblici e privati per finanziare l'economia e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, questi sono gli strumenti che saranno efficaci nella costruzione delle capacità produttive dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 1 - comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti

2. Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti

della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di *crisi impreviste*, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività *agricole*.

della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono *gravemente i settori economici dell'Unione, in particolare* l'agricoltura, o di *una crisi economica e finanziaria*, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 1 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il FEG dovrebbe mirare a garantire che l'Unione, la quale gode di competenze esclusive in materia di politica commerciale comune, disponga anche di un proprio strumento di adeguamento consono che sia in grado di compensare le potenziali perdite indotte dagli accordi commerciali internazionali da essa negoziati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 1 - comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *trovino un'occupazione stabile* entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *entrino nel mercato dell'occupazione* entro un anno a decorrere dalla data della domanda. ***Questo obiettivo dovrebbe essere rivalutato nell'ambito del riesame intermedio del***

presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti **della struttura** del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un **sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione**, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Emendamento

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un **cambiamento radicale delle modalità di importazione-esportazione di beni e servizi dell'Unione**, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Motivazione

Dovrebbero essere contemplate tutte le principali trasformazioni indotte dall'apertura commerciale, anche se il declino è lento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 - lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure,

Emendamento

(c) dei lavoratori, **compresi gli agricoltori**, che cambiano le attività precedentemente svolte, le adattano **oppure cambiano settore di attività** per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude

nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Motivazione

L'articolo dovrebbe coprire altri tipi di attività interessate dagli accordi commerciali internazionali e prevedere che i numerosi lavoratori in esubero devono cambiare radicalmente attività quando perdono il lavoro a causa dell'apertura commerciale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 3 - lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare ***che esercitano un'attività*** nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare ***dichiarati attivi*** nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i

Emendamento

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, ***in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI***, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di

criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando gli esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Motivazione

Modifiche necessarie per mantenere la coerenza con l'articolo 2, lettera c.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento

3. Per quanto riguarda ***i lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e dell'analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di ***lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** ***gli*** agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità ***per i lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** gli agricoltori, e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se

necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Motivazione

Modifiche necessarie per mantenere la coerenza con l'articolo 2, lettera c.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 6 - lettera c**

Testo della Commissione

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

(c) i lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario, gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Motivazione

Modifiche necessarie per mantenere la coerenza con l'articolo 2, lettera c.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso **degli** agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, **dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro.** L'insieme coordinati di servizi

Emendamento

1. Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso **dei lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario, gli** agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, **favorendo**

personalizzati può comprendere in particolare:

preferibilmente la transizione verso attività in fase di crescita che beneficiano della liberalizzazione degli scambi.

L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Motivazione

Il FEG dovrebbe tenere conto del fatto che i programmi mirati più efficaci sono quelli che aiutano e preparano i lavoratori a passare da un settore in declino ad attività economiche in crescita.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto ***alla*** ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, ***l'assistenza al ricollocamento***, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, ***la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;***

Emendamento

(a) ***la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la certificazione dell'esperienza acquisita,*** l'aiuto ***nella*** ricerca di un lavoro, ***le misure per la creazione di occupazione,*** l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione,

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, ***come le indennità per la ricerca di un lavoro***, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i

indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani *a rimanere o* ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 8 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **dodici** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **otto** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa

ovvero (in caso di domanda incompleta) **di** sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

ovvero (in caso di domanda incompleta) **entro** sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima. ***Nell'esaminare le domande, la Commissione garantisce che i finanziamenti a titolo del FEG siano erogati a beneficio dei settori, delle regioni e degli Stati membri che presentano maggiori difficoltà.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato ***nel settore agricolo*** dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato ***in tutti i settori*** dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 9 - paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione assicura che il diritto a fruire del FEG non influirà

sull'ammissibilità a beneficiare di altri Fondi dell'Unione, quali il FSE o la PAC per gli agricoltori.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione *relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti.*

Emendamento

3. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione *per garantire che tutti i paesi, le regioni e i settori occupazionali dell'Unione siano consapevoli di queste possibilità e riferisce annualmente in merito all'uso del Fondo per ciascun paese e per ciascun settore.*

Motivazione

Alcuni Stati membri non ricorrono ancora al FSE in misura sufficiente. Inoltre, il FSE potrà ora essere applicato potenzialmente a un numero maggiore di settori e di destinatari rispetto a quanto avvenuto in precedenza.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 15 - paragrafo 2 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Riconoscendo l'urgenza di prendere decisioni per garantire che i lavoratori siano coinvolti il prima possibile nei programmi, le istituzioni si adoperano per ridurre al minimo il periodo di trattamento delle domande.

Motivazione

La coerenza tra la politica commerciale dell'UE e il FEG implica il rinnovo di questa dotazione di bilancio destinata al FEG prima di ogni accordo di libero scambio. Analogamente, nessun accordo commerciale internazionale dovrebbe essere applicato senza che le disposizioni del FEG siano adeguate, affinché quest'ultimo consegua il suo obiettivo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 15 - paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La gestione della dotazione del FEG anticiperà i futuri accordi di libero scambio che potrebbero causare esuberi o perdite di posti di lavoro come stabilito all'articolo 1 e, se necessario, proporrà un riesame del presente regolamento per garantire che la dotazione del FEG continui a soddisfare le esigenze del Fondo. L'approvazione di un accordo internazionale può essere subordinata alla disponibilità di risorse del FEG per consentire alla forza lavoro dell'Unione di adeguarsi alle conseguenze di tale accordo.

Motivazione

La coerenza tra la politica commerciale dell'UE e il FEG implica il rinnovo di questa dotazione di bilancio destinata al FEG prima di ogni accordo di libero scambio. Analogamente, nessun accordo commerciale internazionale dovrebbe essere applicato senza che le disposizioni del FEG siano adeguate, affinché quest'ultimo consegua il suo obiettivo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 20 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Queste valutazioni includono i dati che indicano il numero di domande e coprono il rendimento dei programmi per ciascun paese e per ciascun settore, al fine di determinare se il FEG raggiunge i destinatari previsti.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 – 2020)
Riferimenti	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 25.10.2011
Relatore Nomina	Iuliu Winkler 8.12.2011
Esame in commissione	26.3.2012
Approvazione	30.5.2012
Esito della votazione finale	+: 17 –: 8 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Zuzana Roithová

22.10.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Alda Sousa

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) per il periodo 2014-2020 prevede alcune modifiche molto positive rispetto al regolamento (CE) n. 1927/2006¹ attualmente in vigore, in particolare l'estensione del campo di applicazione per includere i lavoratori titolari di contratti a durata determinata e i lavoratori interinali che hanno perduto il lavoro, nonché i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi. Tuttavia, la proposta rende anche più complicata la gestione del FEG e non è sufficiente per garantire l'efficacia e la stabilità del funzionamento del fondo. Il presente parere adotta un'impostazione basata su un buon rapporto costi-benefici e mira a migliorare la gestione del FEG in modo tale che le risorse finanziarie limitate dell'Unione europea siano utilizzate in modo più efficace e garantiscano un maggiore "valore aggiunto europeo". Gli emendamenti contenuti nel parere legislativo sono intesi in primo luogo a semplificare il FEG, in secondo luogo a rendere quest'ultimo uno strumento privilegiato dagli Stati membri, in terzo luogo a migliorare i risultati del reinserimento dei lavoratori che hanno perduto il lavoro e, in quarto luogo, a garantire la disponibilità di risorse sufficienti per finanziare le misure di formazione destinate ai lavoratori licenziati, tenendo conto delle conseguenze della perdurante crisi finanziaria e delle pressioni esercitate dalla globalizzazione.

Campo di applicazione

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è incentrato sui "lavoratori" quale categoria maggiormente colpita dalla globalizzazione, dalle grandi trasformazioni strutturali e dalle crisi impreviste. La proposta della Commissione estende il campo di applicazione del FEG per includere non solo i

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

lavoratori titolari di contratti a durata determinata e indeterminata, i lavoratori autonomi e i proprietari/dirigenti di piccole e medie imprese (a giusto titolo), ma anche gli agricoltori interessati da accordi commerciali internazionali. Dal punto di vista dell'incidenza sul bilancio, l'inclusione degli agricoltori dovrebbe trasformare il FEG da uno strumento di adeguamento settoriale in uno strumento di adeguamento agricolo, in quanto fino ai 5/6 dei finanziamenti totali saranno destinati all'agricoltura. Dalla motivazione della proposta risulta che il FEG continuerà a operare al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP), con una dotazione massima di 3 miliardi di EUR (a prezzi 2011), di cui fino a 2,5 miliardi di EUR potranno essere destinati al sostegno all'agricoltura. L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del fondo (la DG AGRI sarà coinvolta accanto alla DG EMPL, nuovi atti delegati dovranno essere adottati per ciascun nuovo accordo commerciale internazionale, ecc.), trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori (che è l'obiettivo principale della PAC), modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili (gli accordi commerciali internazionali nel settore dell'agricoltura hanno conseguenze prevedibili che non sono di per sé collegate agli effetti della globalizzazione).

Tasso di cofinanziamento dell'Unione

A norma della base giuridica in vigore, il FEG è attuato nel quadro della gestione concorrente e, conformemente al principio di addizionalità, sia l'Unione europea che gli Stati membri contribuiscono ciascuno per il 50% dell'importo necessario per il finanziamento del fondo. Nel 2009 è stata inclusa nel regolamento FEG una "deroga temporanea relativa alla crisi" che ha consentito agli Stati membri di aumentare la quota del cofinanziamento dell'Unione europea fino al 65% per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011. A causa dell'impossibilità di raggiungere un consenso su un aumento permanente del cofinanziamento dell'Unione europea al 65%, viene proposta una "modulazione", secondo cui il cofinanziamento al 50% sarà la norma, ma è prevista la possibilità di aumentare tale tasso al 65% nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul cui territorio almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza (il PIL regionale è inferiore al 75% della media dell'Unione europea). Gli Stati membri, in particolare quelli più gravemente colpiti dalla crisi del debito, hanno ripetutamente chiesto in varie sedi un aumento permanente del tasso di cofinanziamento dell'Unione europea. In realtà, l'aumento del tasso di cofinanziamento dal 50% al 65% nel 2009 è stato il fattore decisivo che ha contribuito ad aumentare sensibilmente il numero delle domande d'intervento e a rendere i finanziamenti a titolo del FEG più interessanti per gli Stati membri rispetto al Fondo sociale europeo (FSE) e alle varie misure attive a favore del mercato del lavoro a livello nazionale.

Stati membri che si trovano in una situazione di grave instabilità finanziaria

Il regolamento (UE) n. 1311/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria prevede la possibilità di aumentare il cofinanziamento dell'Unione di dieci punti percentuali, al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti

negli Stati membri, nonché di massimizzare e ottimizzare l'uso dei finanziamenti dell'Unione. Sebbene il regolamento riguardi principalmente il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, il relatore ritiene che esso debba essere esteso per includere anche il FEG.

Parere del relatore

Il relatore si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio 04 05 01 relativa al FEG. Ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi politici del FEG.

Il relatore esprime rammarico per la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga relativa alla crisi", che consente l'aumento del tasso di cofinanziamento da parte dell'Unione al 65% dei costi, per le domande presentate dopo il termine del 31 dicembre 2011, e chiede al Consiglio di reintrodurre tale misura senza indugio.

Il presente parere è incentrato sulle seguenti questioni:

- l'esclusione del settore agricolo dal campo di applicazione della proposta di regolamento, in quanto esso non corrisponde agli obiettivi del regolamento, e la soppressione della linea di bilancio proposta per la DG AGRI;
- l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione al 65% per tutti gli Stati membri, senza una modulazione e con un ulteriore aumento fino a un massimo del 10% per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1311/2011;
- l'aumento della quota di prefinanziamento del contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri dal 50% al 65%, a seguito dell'entrata in vigore di una decisione di concessione di un contributo finanziario dell'Unione;
- l'abbassamento della soglia per la ricevibilità della domanda da 500 a 200 esuberi;
- l'estensione fino a 2 anni (24 mesi) del periodo di monitoraggio ex-post per consentire una migliore valutazione complessiva dei progetti finanziati e una migliore valutazione del tasso di ricollocamento in particolare.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ribadisce che senza risorse supplementari sufficienti nel QFP post-2013, l'Unione non sarà in grado di realizzare le priorità politiche attuali, in particolare quelle legate alla strategia Europa 2020, e di adempiere ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, né sarà in grado di rispondere a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento minimo delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo.

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sia riuscito a portare la solidarietà e il sostegno dell'Unione europea ai lavoratori in esubero a causa delle conseguenze negative della globalizzazione e della crisi economico-finanziaria mondiale e che, pertanto, esso meriti di essere mantenuto nel nuovo QFP. Il Parlamento europeo ritiene tuttavia che le procedure per l'attivazione del sostegno del FEG siano troppo macchinose e dispendiose in termini di tempo e chiede pertanto alla Commissione di proporre soluzioni atte a semplificare e ad abbreviare in futuro tali procedure.

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione,

Emendamento

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione,

per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, **il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.**

per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. **Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel periodo 2007-2013, è tuttavia opportuno modificare in parte il campo di applicazione del FEG, nonché talune modalità di mobilitazione del Fondo.** Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, **la dotazione assegnata al FEG dovrebbe rimanere al di fuori e al di sopra dei massimali in impegni stabiliti per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ritiene che sia di fondamentale importanza conservare strumenti speciali (strumento di flessibilità, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, Fondo di solidarietà dell'Unione europea, riserva per aiuti d'urgenza) che possono essere mobilitati ad hoc, semplificandone ulteriormente l'impiego e fornendoli di dotazioni sufficienti, nonché creando eventualmente nuovi strumenti in futuro, e sottolinea che la mobilitazione di tali fonti supplementari di finanziamento deve rispettare il metodo dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberanti raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberanti raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati

membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di ridurre il tempo necessario per la valutazione delle domande da parte della Commissione, è opportuno che gli Stati membri presentino le domande nella propria lingua e in una delle lingue di lavoro delle istituzioni europee.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i

proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che **cessano** la loro attività, **nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali**, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che **sono costretti a cessare** la loro attività come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitato*.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro **che agevolino l'occupazione a lungo termine**, volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitata, in aggiunta ad altre misure di competenza degli Stati membri o delle imprese in virtù*

delle legislazioni nazionali o dei contratti collettivi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro *nelle precedenti* o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro, *se possibile, in occupazioni a lungo termine e stabili* o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo. *Gli Stati membri e la Commissione sono invitati a cooperare strettamente al fine di rispettare i termini per la valutazione delle domande di mobilitazione di cui all'articolo 8.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

Emendamento

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire **o duplicare** misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione. **Il FEG dovrebbe apportare soltanto un aiuto limitato, una-tantum, mentre le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione dovrebbero fornire un sostegno a lungo termine.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno **modulare** il tasso di cofinanziamento: **un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.**

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno **aumentare** il tasso di cofinanziamento al 65%.

Motivazione

Gli Stati membri, in particolare quelli gravemente colpiti dalla crisi del debito, hanno ripetutamente chiesto un aumento permanente del tasso di cofinanziamento dell'Unione europea. In realtà, l'aumento del tasso di cofinanziamento dal 50% al 65% nel 2009 è stato il fattore decisivo che ha contribuito ad aumentare sensibilmente il numero delle domande d'intervento e

a rendere i finanziamenti a titolo del FEG più interessanti per gli Stati membri rispetto al Fondo sociale europeo (FSE) e alle varie misure attive a favore del mercato del lavoro a livello nazionale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati *ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. *I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.*

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Per rispondere ai bisogni che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi dell'anno, quando le possibilità di storni da altre linee di bilancio sono particolarmente difficili, occorre rendere disponibile, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo adeguato per stanziamenti di pagamento nella linea di bilancio relativa al FEG.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, ***l'assistenza dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile.*** Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure ***onde garantire un'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli

(19) Al fine di consentire ***al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e*** alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati

Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG.

ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG *in modo tempestivo*.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro *portato* e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro *portata* e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi *ed è pertanto opportuno includerlo nell'ambito della linea di bilancio corrispondente*.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita *economica e* all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, *di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura* o di crisi impreviste, e di fornire loro un

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita e *allo sviluppo economici*, all'occupazione *e all'inclusione sociale* nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro *o le persone considerate tali a norma del presente regolamento* in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla

aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento *nel mercato del lavoro*, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività *agricole*.

globalizzazione o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento *in occupazioni stabili, sostenibili e di qualità*, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile *e a lungo termine* entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (***compresi gli agricoltori***) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, ***se agricoltori***, che essi siano già stati impegnati ***nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.***

Emendamento

d) i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione che essi siano già stati impegnati ***nell'attività direttamente interessata dal deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale.***

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c),

Emendamento

soppresso

sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, ***nel caso degli agricoltori***, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, **ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, che possono comprendere:

- a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3,
- b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda

Emendamento

Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, che possono comprendere:

- a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
- b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda

presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a),

c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a).

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, ***nel caso degli agricoltori***, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme *coordinati* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme *coordinato* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia *o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola*), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) indennità a termine per incentivare in particolare i lavoratori giovani ad acquisire un'istruzione superiore.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro.

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare ***in generale*** i 35 000 euro.

Motivazione

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la

inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro **12** settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti *ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3*. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro *sei* mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **dodici** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di *sei* mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa ***nella propria lingua e in una delle lingue di lavoro delle istituzioni europee*** alla Commissione entro **10** settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro ***quattro*** mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di ***nove*** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di ***cinque*** mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima. ***La Commissione europea e gli Stati membri si adoperano per osservare rigorosamente tali scadenze.***

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, ***o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c***). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno **temporaneo, una-tantum** ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Emendamento

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione, **evitando in tal modo di compromettere i programmi a più lungo termine, quali i Fondi strutturali e in particolare il Fondo sociale europeo (FSE).**

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG, **come pure la diffusione delle migliori pratiche fra gli Stati membri**. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **può** anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **deve** anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle

Emendamento

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza **tempestivamente** una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori

autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG.

interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG, ***mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione ***crea un*** sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni ***sul*** FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento

2. La Commissione ***aggiorna il*** sito Internet ***dedicato***, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, ***in modo che sia di facile consultazione***, per fornire informazioni ***aggiornate e dati relativi all'attuazione del FEG a partire dalla sua creazione***, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei

limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **50%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), **o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. ***Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.***

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG,

limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **65%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e).

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Emendamento

Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG,

presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente *dalle due branche* dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente *dai due rami* dell'autorità di bilancio ***entro un termine non superiore a un mese dalla presentazione della proposta all'autorità di bilancio***. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta *alle due branche* dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

Emendamento

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta *ai due rami* dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. ***Tali storni sono effettuati secondo le priorità di bilancio, annuali e a lungo termine***. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il **50%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il

Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il **60%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il

prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Entro **15** mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, **o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3**, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento

1. Entro **12** mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti **ed effettua una comparazione con i dati raccolti dall'avvio del FEG**. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le

azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi.

Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno **2018**;

Emendamento

a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno **2017**;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre **2022**, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento

b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre **2021**, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

Emendamento

soppresso

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Esercizio della delega

- 1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.***
- 2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.***
- 4. Una decisione di revoca pone termine alla delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità***

degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati è previsto all'articolo 4, paragrafo 3, che è soppresso.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
Riferimenti	(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 25.10.2011
Relatore per parere Nomina	Alda Sousa 6.2.2012
Esame in commissione	20.6.2012
Approvazione	18.10.2012
Esito della votazione finale	+: 15 -: 11 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozljk, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jaroslav Paška

1.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2012/0269(COD))

Relatore per parere: Jorgo Chatzimarkakis

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in

Emendamento

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in

conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido.

conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido. ***Soprattutto nell'attuale situazione di incertezza nella quale si trovano tuttora numerosi Stati membri, questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido in quanto consente, anche se su scala modesta, di fornire servizi su misura a lavoratori che hanno perso il proprio lavoro a seguito di licenziamenti collettivi, causati dalla globalizzazione economica, che hanno un forte impatto a livello imprenditoriale, settoriale e regionale.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di

Emendamento

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di

urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale, ***consentendo così all'Unione di disporre di un meccanismo di risposta rapida per fornire sostegno durante le crisi di disoccupazione.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Emendamento

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario, ***non superiore al 5% delle spese totali***, per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di

convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.

convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide, **sulla base di criteri predeterminati**, se il cofinanziamento del 65 % sia giustificato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari **ad almeno il 50%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito **se necessario** da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari **al massimo al 50%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito da pagamenti intermedi **e/o** finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa **completa** sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, **il numero dei lavoratori**

azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

che sono sostenuti e che trovano un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione è inviata per informazione al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento

2. La relazione è inviata per informazione ***alla Corte dei conti***, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento

2. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, ***alla Corte dei conti***, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. ***Le raccomandazioni contenute nella valutazione dovrebbero essere prese in considerazione in sede di elaborazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono **corrette** e regolari;

Emendamento

(c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono **legali** e regolari;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi.

Emendamento

4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi. ***Qualora siano riscontrate irregolarità, le somme indebitamente versate dovrebbero essere recuperate principalmente mediante compensazione. Se del caso, possono essere applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, a norma dell'articolo 325 del trattato, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15, la Commissione adotta **una decisione, mediante un atto** di esecuzione, con **la quale** richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

Emendamento

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15 **e non sia possibile il recupero mediante compensazione**, la Commissione adotta **atti** di esecuzione, con **i quali** richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per **una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del** presente regolamento.

Emendamento

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per **il periodo durante il quale il** presente regolamento è **in vigore**.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
Riferimenti	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 25.10.2011
Relatore per parere Nomina	Jorgo Chatzimarkakis 24.11.2011
Approvazione	30.5.2012
Esito della votazione finale	+: 24 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzo Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Joachim Zeller

10.7.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato inizialmente per la durata del periodo di programmazione 2007 – 2013 con il regolamento (CE) n. 1927/2006¹ al fine di fornire all'Unione europea uno strumento in grado di recare un aiuto, in uno spirito di solidarietà, ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale derivanti dalla globalizzazione, nel caso in cui tali esuberi abbiano impatti negativi importanti sull'economia regionale e locale. Cofinanziando misure attive del mercato del lavoro, il FEG si propone di facilitare il reinserimento dei lavoratori nei settori, territori o mercati del lavoro che subiscono lo shock di una grave perturbazione economica.

Il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in quanto strumento della politica sociale dell'Unione europea, risiede nella natura specifica, puntuale e visibile del suo sostegno finanziario a programmi personalizzati di riqualificazione e di reinserimento professionale dei lavoratori oggetto di licenziamenti collettivi.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione che prevede di mantenere le misure del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione anche per il 2013, poiché dimostra la volontà politica di costruire un pilastro sociale europeo complementare alle politiche sociali degli Stati membri e rinnova l'approccio europeo in materia di formazione professionale.

Tuttavia, il relatore non condivide la proposta della Commissione di espandere il campo di applicazione del FEG al settore agricolo, in quanto ritiene che i risultati degli accordi di libero scambio tra l'UE e i paesi terzi non debbano essere bilanciati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Secondo il relatore, i 2,5 miliardi destinati a sostenere gli

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

agricoltori europei attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non sono adatti sia per l'obiettivo prefissato, sia per l'ammontare dell'importo proposto per il settore agricolo. Infatti, in sede di negoziazione di accordi di libero scambio invece l'UE deve assicurare la coerenza politica con ogni aspetto della politica agricola comune.

Il relatore sostiene, da un lato, la proposta di includere nel FEG i lavoratori autonomi, giacché svolgono un ruolo importante nei mercati del lavoro locali e, pertanto, sono esposti ai cambiamenti strutturali del commercio mondiale causati dalla globalizzazione quanto i lavoratori dipendenti; dall'altro si oppone all'idea di includere i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, in quanto lo scopo del FEG è quello di concentrarsi sui settori sociali colpiti in modo più forte dalla globalizzazione.

Per fare in modo che anche i gruppi più piccoli di lavoratori licenziati possano beneficiare del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il relatore suggerisce di abbassare la soglia degli esuberi a 200 rispetto ai 500 proposti. Tale modifica potrebbe avere un effetto positivo sui potenziali beneficiari e aumentare le possibilità di rioccupazione in tutte le regioni dell'Unione europea.

In considerazione di quanto sopra esposto, il relatore ritiene opportuno prorogare le misure del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e sottolinea la necessità di modificare il campo di applicazione del Fondo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti,</i>	<i>soppresso</i>

aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di ***micro***, piccole e ***medie*** imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, ***nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali,***

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di piccole imprese ***con non più di cinque dipendenti***, i lavoratori autonomi ***o i lavoratori che vorrebbero creare una nuova impresa o rilevarne una esistente per generare una nuova fonte di reddito o quelli*** che cessano la loro attività,

come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, ***anche per il settore agricolo***. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi *dalla data della domanda*.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi *dal momento dell'attribuzione delle risorse*.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG *non* dovrebbero *sostituire* misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

Emendamento

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG dovrebbero *integrare le* misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di *comunicazione* relative *ai casi coperti dal FEG* e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire

Emendamento

(13) *Considerando che negli Stati membri il FEG è scarsamente conosciuto*, è opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di *promozione* relative *al programma, a*

un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

esempi di buone pratiche e ai risultati ottenuti *grazie al FEG*. Inoltre, per garantire un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati *ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. *I contributi finanziari versati*

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1°

durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.

settembre.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, **di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura** o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, **o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.**

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla **coesione sociale e territoriale, alla** crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da **un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione**, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o

Emendamento

a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

nazionale;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi *inattesa*, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Emendamento

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di **micro**, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, **a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.**

Emendamento

d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese **con non più di cinque dipendenti**, i lavoratori autonomi e **i lavoratori che intendono avviare una nuova impresa, o rilevarne una già esistente, al fine di creare una nuova fonte di reddito** e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il licenziamento di almeno **500** dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, su un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento

a) il licenziamento di almeno **200** dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, su un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ovvero il licenziamento, su un periodo di nove mesi, di almeno **500** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di **500** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Emendamento

b) il licenziamento, su un periodo di nove mesi, di almeno **200** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue **del medesimo Stato membro o in una regione transfrontaliera** di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di **200** dipendenti siano licenziati

in due regioni combinate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Emendamento

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, ***in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI***, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando gli esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove

Emendamento

soppresso

opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di *micro*, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi *che cambiano attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano* le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese *con non più di cinque dipendenti*, i lavoratori autonomi e i lavoratori *che intendono avviare una nuova impresa, o rilevarne una già esistente, al fine di cambiare o riadattare* le loro attività, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di *micro*, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (*compresi gli agricoltori*), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

c) Per i proprietari/dirigenti di piccole e imprese *con non più di cinque dipendenti*, i lavoratori autonomi e i lavoratori *che intendono avviare una nuova impresa, o rilevarne una già esistente, al fine di creare una nuova fonte di reddito*, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto

delegato adottato conformemente
all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo *ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte*, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Emendamento

a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, **gli aiuti finalizzati alla creazione di microimprese**, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia **o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola**), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberanti e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, ***o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c***). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberanti e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una spiegazione dettagliata da parte dell'azienda, qualora continui la sua attività dopo i licenziamenti, degli obblighi di legge cui è soggetta e delle misure che ha adottato al fine di provvedere ai lavoratori in esubero;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Emendamento

g) le procedure seguite per la consultazione ***dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti***, delle parti sociali, ***delle autorità locali e regionali*** o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) i nomi delle agenzie che predispongono il pacchetto di misure nello Stato membro;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) informazioni indicanti se l'impresa ha beneficiato di precedenti finanziamenti a titolo dei fondi di coesione o dei fondi strutturali dell'Unione o se ha ottenuto indirettamente finanziamenti mediante i programmi di sostegno dell'Unione per infrastrutture e progetti legati alle attività dell'azienda o dei suoi lavoratori nei 10 anni precedenti;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati

completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale.

completa *e non sostituisce* le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato, *e non si sostituiscono ad azioni di competenza degli Stati membri o delle imprese.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione provvede a che il diritto a fruire del FEG non influisca sull'ammissibilità a beneficiare di altri Fondi dell'Unione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la

valutazione del FEG. La Commissione *può* anche *fornire informazioni* sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

valutazione del FEG. La Commissione *fornisce* anche *orientamenti chiari* sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali *e alle autorità locali e regionali*.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La commissione realizza azioni di informazione e comunicazione *relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti*.

Emendamento

3. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione *per garantire che tutti i paesi, le regioni e i settori occupazionali dell'Unione siano consapevoli di queste possibilità e riferisce annualmente in merito all'uso del Fondo per ciascun paese e per ciascun settore*.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la

Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.

Commissione decide se il cofinanziamento del 65% è giustificato, *tenendo in considerazione indicatori della situazione sociale e occupazionale, quali il reddito disponibile corretto dopo i trasferimenti sociali.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda *quanto prima possibile*.

Emendamento

3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa *immediatamente* lo Stato membro che ha presentato la domanda.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. *Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il **Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)**, e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

2 bis. Queste valutazioni includono i dati che indicano il numero di domande e coprono il rendimento dei programmi per ciascun paese e per ciascun settore, al fine di determinare se il FEG raggiunge i destinatari previsti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n. ... concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
Riferimenti	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 25.10.2011
Relatore per parere Nomina	Jens Geier 23.11.2011
Esame in commissione	26.4.2012
Approvazione	21.6.2012
Esito della votazione finale	+: 38 -: 6 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Basset, Victor Boștinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien

7.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Vilija Blinkevičiūtė

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il rispetto per l'uguaglianza di genere è confermato in tutta la strategia Europa 2020 come uno dei valori fondamentali dell'Unione, evidenziando la necessità di promuovere politiche di parità di genere al fine di aumentare la partecipazione a livello di forza lavoro e contribuire alla crescita e alla coesione sociale. La sua iniziativa farà "Un'agenda per nuove competenze e posti di lavoro"

rileva che gli Stati membri devono promuovere nuove forme di equilibrio tra lavoro e vita privata e la parità di genere. Nel 2010 la Commissione ha inoltre adottato una strategia di promozione dell'uguaglianza di genere in Europa, intesa in particolare a utilizzare meglio il potenziale delle donne, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'UE in ambito economico e sociale;

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'effetto negativo delle perdite di posti di lavoro è aggravato per i gruppi che incontrano difficoltà maggiori a reinserirsi nel mercato del lavoro, soprattutto per le lavoratrici poco o non qualificate, le madri sole e le donne con responsabilità familiari. La crisi finanziaria ed economica e il suo impatto sui ridotti finanziamenti del settore pubblico hanno a loro volta comportato un'ulteriore perdita di posti di lavoro e una maggiore insicurezza per milioni di donne, in particolare per quelle con contratti temporanei o a tempo parziale, occupate in lavori stagionali. La parità di accesso al FEG dovrebbe essere pertanto applicata a tutti i contratti di lavoro.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) A norma degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'attuazione delle priorità, finanziata dal FEG, contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, tenendo conto inoltre del Patto europeo per la parità di genere 2011-2020.

L'effettiva attuazione del principio della parità tra uomini e donne dovrebbe includere dati e indicatori disaggregati per sesso nonché obiettivi e criteri di parità di genere, coinvolgendo gli organismi competenti in materia di parità di genere nelle varie fasi dell'attuazione, in particolare nella pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di preservare la dimensione di genere del FEG, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle donne che sono costrette ad accettare lavori precari, lavori part-time e a tempo determinato per le numerose interruzioni legate alla maternità, alla cura dell'infanzia e dei membri anziani della famiglia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo

l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi *dalla data della domanda*.

l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi *da quando ricevono l'assistenza*.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno *a decorrere dalla data della domanda*.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno *da quando ricevono l'assistenza*.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) "principio della parità di trattamento tra uomini e donne": assenza di discriminazioni basate sul sesso nelle varie fasi di attuazione del contributo finanziario, in particolare nella selezione dei gruppi di destinatari, nonché nella definizione dei criteri, degli indicatori e dei beneficiari;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia **dell'infanzia o di altre persone dipendenti** o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata **e quelli a maggior rischio di povertà, come le donne e in particolare le madri sole, o i lavoratori** anziani, a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) misure di tipo finanziario, ad esempio strumenti quali il micro-credito volti a supportare lavoratori in particolare condizione di vulnerabilità quali disabili, madri sole e anziani.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il 50% dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

Emendamento

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate *utilizzando dati ripartiti per genere;*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. *La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro*

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri *applicano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, il che vuol dire che non viene tollerata alcuna discriminazione basata sul sesso e che essi* garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario, *in particolare quando selezionano i gruppi di destinatari e definiscono i criteri, gli indicatori e i beneficiari.*

nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Nella richiesta e l'utilizzo di risorse del Fondo europeo per la globalizzazione gli Stati membri sostengono in particolare i gruppi più vulnerabili della società, comprese le donne, nel cui caso il notevole divario retributivo di genere influisce anche sull'importo delle indennità di disoccupazione, mentre la disoccupazione di lunga durata riduce ulteriormente le pensioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (h)**, alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (f)**, alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento

Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale ***con particolare riferimento alla dimensione di genere*** o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività.

Emendamento

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività ***e al principio della parità di trattamento tra uomini e donne.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ove possibile, i dati sono disaggregati (ripartiti) per sesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, **compresa la loro** complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate **e** le azioni finanziate, **nonché informazioni sulle attività che perseguono l'obiettivo dell'uguaglianza fra uomini e donne, informazioni e statistiche sul tasso di reintegro dei lavoratori con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili quali donne e anziani**, e la chiusura dei contributi finanziari concessi. **A tal fine la relazione comprende una valutazione della complementarità di queste azioni e attività** con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità. **Tutti i dati contenuti nella relazione sono, ove**

possibile, disaggregati (ripartiti) per sesso.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 20 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento

(b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, ***compresi esperti in materia di uguaglianza di genere***, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 21 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

Emendamento

(a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e ***della parità di trattamento tra uomini e donne***;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'effettuare la gestione e il controllo finanziario, gli Stati membri provvedono affinché esperti in materia di uguaglianza di genere facciano parte degli enti di controllo.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020	
Riferimenti	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 25.10.2011	
Relatore per parere Nomina	Vilija Blinkevičiūtė 22.11.2011	
Esame in commissione	27.3.2012	30.5.2012
Approvazione	30.5.2012	
Esito della votazione finale	+: 24 –: 0 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou	

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020			
Riferimenti	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)			
Presentazione della proposta al PE	6.10.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	INTA 25.10.2011	BUDG 25.10.2011	CONT 25.10.2011	ITRE 25.10.2011
	REGI 25.10.2011	AGRI 25.10.2011	FEMM 25.10.2011	
Pareri non espressi Decisione	ITRE 10.11.2011			
Commissioni associate Annuncio in Aula	AGRI 13.9.2012			
Relatore(i) Nomina	Marian Harkin 27.10.2011			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 27.11.2012			
Esame in commissione	1.3.2012	26.3.2012	20.6.2012	6.9.2012
	8.10.2012			
Approvazione	6.11.2012			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	35 2 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnock, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Adam Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Óry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zannoni, Inês Cristina Zuber			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sergio Gaetano Cofferati, Riikka Manner, Csaba Sógor			
Deposito	7.1.2013			